

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di novembre, alle ore 19,00, in Ortona (CH), presso la sede legale dell'Associazione in Piazza Risorgimento n. 1, in seguito a regolare convocazione ai sensi di legge e di Statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione "I Cantori di Ortona APS", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

-Modifiche statutarie dell'associazione I Cantori di Ortona APS per adeguamento alla normativa del "Codice del Terzo Settore" ed iscrizione al RUNTS.

- Varie ed eventuali.

Ai sensi del vigente Statuto sociale presiede l'Assemblea il presidente dell'Associazione Adriana Di Paolo che chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante Sergio Serafini, che accetta. Il presidente constatato: che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto; che sono presenti in proprio n. 31 soci su n. 35 Soci iscritti e precisamente i Sigg: ADRIANA DI PAOLO, UGO VALENTINETTI, CARLO E.M. RICCI, LUCIANA BIANCHI, MARISA DE FRANCESCO, ANNA MARIA MASCIARELLI, GIOVANNA IEZZI, SERGIO SERAFINI, TOMMASO NERVEGNA, ANNA CRISTINA FILENI, GIULIO FALCONE, GIUSEPPE POETA, TOMMASO CAVUTO, VITTORIA DI MECO, ROMINA D'ALASIO, ANTONELLA ZULLI, ROSANGELA COSTANZO, ANTONIETTA TESTONE, FILOMENA MARINOZZI, SANDRA GIARDINELLI, LILIANA DI COLA, MIRELLA CAGNOLI, TOMMASO CESPA, PASQUALE ALFERY, SERENA PATRUNO, DINA CONTER, ANTONIO RAPINO, EDVIGE BACCILE, ROCCO CIAMPOLI, MARIA ASSUNTA DELLA LOGGIA, LORENA NERVEGNA; che è altresì presente il Revisore Unico Carlo Emanuele Maria Ricci, dichiara l'Assemblea Straordinaria validamente costituita, in prima convocazione, e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

-Circa il primo punto all'o. d. g. il presidente, a mente del C. C., della Legge n. 383/2000 e dell'art. 101, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017, così come modificato dall'art. 35 e 36 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, propone di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa prevista dal D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo Settore" E.T.S., atteso che due articoli dello Statuto Sociale attualmente in vigore devono essere modificati per potersi iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore - RUNTS.

Il Presidente procede quindi alla lettura degli articoli 6 e 22 del nuovo Statuto, fornendo ai presenti tutte le opportune e relative informazioni che vengono richieste:

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i Fondatori;
- b) gli Enti la cui istanza scritta di iscrizione al libro degli associati sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione;
- c) le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, puntualmente indicati nel presente Statuto, la cui istanza scritta d'iscrizione al libro degli associati sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione. I soci minorenni saranno rappresentati da chi ne detiene la potestà genitoriale.

ART. 22 (Sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare irreversibilmente uno o più Amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché tale graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al termine della lettura l'Assemblea, con voto unanime e palese espresso per alzata di mano, nessun contrario e/o astenuto, delibera all'unanimità di approvare le modifiche apportate agli artt. 6 e 22 del nuovo Statuto sociale, costituito da n. 42 articoli, che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.



L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di compiere presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate tutte le pratiche necessarie alla registrazione del presente statuto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 - "Codice del Terzo Settore", così come modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e di provvedere all'invio dello statuto stesso ai competenti uffici della Regione Abruzzo, e a quant'altri di spettanza, per l'inserimento dell'Associazione nel RUNTS.

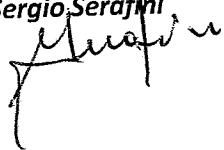
Il Presidente ricorda ai presenti che tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel RUNTS, registro unico nazionale del terzo settore, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito automaticamente nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Tutti gli intervenuti prendono atto della precisazione e ringraziano il Presidente per l'opera svolta.

Alle ore 19,45, non essendovi altri argomenti sui quali discutere e deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il presidente dichiara conclusa l'Assemblea, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

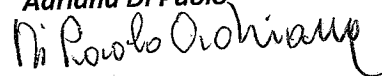
IL SEGRETARIO

Sergio Serafini



IL PRESIDENTE

Adriana Di Paolo



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il

- 7 NOV. 2022

al n.

488

serie

3

Versamento di €

effettuato il



Il funzionario Giuseppe Brienza (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2383/113 del 01 settembre 2020



STATUTO
ASSOCIAZIONE I CANTORI DI ORTONA APS - ETS

ART. 1

(Costituzione – Denominazione - Sede)

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore denominata "I CANTORI DI ORTONA APS – ETS" di seguito chiamata Associazione. L'Associazione ha sede legale in Ortona, attualmente in Piazza Risorgimento n. 1. La variazione della sede legale non costituisce modifica dello Statuto ed essa può essere trasferita, nell'ambito del Comune di Ortona, con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci che può istituire e sopprimere anche sedi secondarie.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile, della Legge n. 383 del 07/12/2000 e del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i. (codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione e della legislazione vigente.

ART. 2

(Scopo e finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro; il suo scopo sociale è esclusivamente di carattere culturale e umanitario, su base volontaristica, per promuovere, rappresentare e propagandare principalmente, ma non esclusivamente, il folklore, le tradizioni e le canzoni popolari di Ortona e della terra d'Abruzzo. L'Associazione può aderire e collaborare con altri Enti e Istituzioni al fine di promuovere e supportare le proprie attività.

La struttura dell'Associazione è democratica e apertistica; le cariche associative sono elettive.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione potrà svolgere tutte o alcune delle seguenti attività di interesse generale definite nell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore e segnatamente:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lettera f) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, lettera i) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, lettera j) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, lettera k) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, lettera v) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3

(Attività)

Le attività dell'Associazione possono esplicitarsi attraverso:

- a) l'esecuzione di pubblici concerti ovunque il livello artistico della manifestazione, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, possa garantire una dignitosa audizione musicale;
- b) la partecipazione a competizioni, concorsi, festival folkloristici a carattere nazionale ed internazionale;
- c) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, folkloristiche e di tradizioni popolari in Ortona e ovunque sia richiesto, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, del canto e della pratica del volontariato;
- d) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- e) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- f) la partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive;
- g) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) le incisioni musicali, la commercializzazione e vendita, nella misura prevista dalla normativa, di prodotti musicali e artigianali;
- i) l'organizzazione di corsi di educazione musicale e canto.

Inoltre l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle ordinarie a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. Le attività diverse saranno svolte secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4
(Principi ispiratori)

L'Associazione si ispira ai principi:

- a) della partecipazione alla vita civile attraverso l'impegno dei propri soci e l'attività socio-culturale svolta;
- b) della collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni sociali e di volontariato che non contrastino con l'originalità dei suoi scopi e delle sue finalità.

ART. 5
(Autonomia e gratuità delle cariche sociali e rapporti di lavoro)

- a) I soci svolgono tutte le loro attività in piena autonomia amministrativa e organizzativa assumendo in proprio le responsabilità connesse.
- b) L'esercizio delle cariche sociali, fatte salve diverse decisioni del Consiglio Direttivo per cariche che comportano un impegno di carattere continuativo, è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo entro i massimali eventualmente indicati dall'Assemblea.
- c) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- d) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile presso terzi.
- e) Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- f) L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di legge che regolano la materia.

Art. 6
(Soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci dell'Associazione:

- a) i Fondatori;
- b) gli Enti la cui istanza scritta di iscrizione al libro degli associati sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione;
- c) le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, così come puntualmente indicati nel presente Statuto, la cui istanza scritta d'iscrizione al libro degli associati sia stata accolta dal Consiglio Direttivo della Associazione. I soci minorenni saranno rappresentati da chi ne detiene la potestà genitoriale.

ART. 7
(Ammissione dell'associato)

I soggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 6 possono ottenere la qualifica di socio mediante istanza scritta al Consiglio Direttivo (C.D.) dell'Associazione che, sentito il parere del Direttore Artistico, decide a proprio insindacabile giudizio, senza essere obbligato a fornire alcuna motivazione, e provvede a darne comunicazione agli interessati. Il C.D. a parziale deroga dell'art. 6 sub c), può ammettere a partecipare alle attività dell'Associazione anche minorenni che dimostrino particolari attitudini musicali, canore e artistiche, fermo restando il principio secondo cui gli stessi diventano soci effettivi al compimento del diciottesimo anno d'età.

ART. 8
(Diritti e obblighi dei soci)

I soci hanno il diritto di: eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati, ai sensi di legge, delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro soci; ciascun socio ha diritto a un voto.

I soci hanno l'obbligo di: rispettare gli altri soci, il presente Statuto e il Regolamento interno, ove esistente; svolgere la propria attività a favore dell'associazione, della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà; partecipare alle attività organizzate dall'Associazione; essere presenti alle assemblee o, in alternativa, di delegare in forma scritta altro socio. L'assenza non giustificata a quattro assemblee consecutive può essere motivo di perdita della qualifica di socio.



ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso. La qualifica di socio non è trasmissibile.

Il socio può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dal momento della comunicazione della avvenuta accettazione.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a mente dell'art. 8, nonché quando arrechi o tenti di arrecare un danno materiale e/o morale all'Associazione, fomenti dissidi e/o disordini in seno ad essa, svolga attività comunque contrastante e/o concorrente a quella dell'Associazione senza averne ricevuto autorizzazione dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al socio per iscritto con raccomandata A.R.. Il socio entro 10 giorni dalla sua ricezione, può ricorrere all'Assemblea dei soci che deve decidere alla prima riunione utile.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili, né ereditabili.

I soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono avanzare a suo carico alcuna pretesa finanziaria, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10

(Organi sociali)

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di Controllo, qualora istituito volontariamente o a norma di Legge;
- e) L'organo di Revisione, qualora istituito volontariamente o a norma di Legge.

A tutti i componenti degli Organi dell'Associazione non può essere attribuito alcun compenso ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire via mail o sms ai recapiti indicati nel libro dei soci e/o consegnato manualmente ai soci e/o affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo o di Revisione lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne se riguardano le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal segretario e dal Presidente e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Assemblea: compiti)

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e, se obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- approva l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo che sono definiti "Amministratori";
- elegge, quando previsto o per libera scelta, l'Organo di Controllo o il Sindaco Unico;
- elegge, quando previsto o per libera scelta, l'organo di Revisione o il Revisore Unico;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sull'esclusione dei soci, qualora ne fosse fatta richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

Handwritten signature and initials.



ART. 13

(Validità e deliberazioni delle Assemblee dei Soci)

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e atta a deliberare a maggioranza se è presente, in proprio o per delega conferita ad altro socio, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare a maggioranza qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In via eccezionale la partecipazione all'Assemblea, se motivata da giustificati motivi, può avvenire anche attraverso l'utilizzo di piattaforme web nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del C.D..

ART. 14

(Azioni di responsabilità contro gli Amministratori)

Le azioni di responsabilità contro gli Amministratori dell'Associazione per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi Amministratori o dai Liquidatori.

ART. 15

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario dell'Assemblea designato dagli intervenuti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 16

(Verbali delle deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

ART. 17

(Validità dei verbali dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto possono essere impugnate dagli Amministratori, dall'Organo di Controllo (se istituito) e dai soci assenti o dissenzienti entro tre mesi dalla data delle deliberazioni.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci e obbliga gli Amministratori a prendere conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione impugnata.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge, dell'atto costitutivo o dello Statuto.

ART. 18

(Procedimento di impugnazione)

L'impugnazione è proposta davanti al Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

ART. 19

(Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto)

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422, 1423 del Codice Civile.

Art. 20

(Consiglio Direttivo)

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo i cui componenti sono chiamati Amministratori e devono essere soci, fatto salvo il rappresentante dell'Amministrazione Comunale delegato dal Sindaco a mente della delibera Comunale n. 360 del 19/9/1988 di riconoscimento ufficiale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 9 (nove) componenti, ivi compreso l'eventuale rappresentante comunale. Il numero dei componenti verrà stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci elettiva prima di procedere alla elezione del Consiglio Direttivo. Il rappresentante comunale non può ricoprire cariche all'interno del C.D..



Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;

- resta in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- nella sua prima seduta elegge, a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
- è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, in questo caso la riunione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta;
- l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e dev'essere inviato tramite e-mail, posta ordinaria o affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata;
- è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe;
- è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario;
- le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa l'Organo di controllo, qualora esistente, senza avere diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- predisporre il Bilancio Consuntivo, il Bilancio Preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale;
- redigere l'eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci e, nel caso, motivarne il rigetto;
- determinare il programma delle attività sociali in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e l'autorizzazione della spesa;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei Soci e vigilare sul buon funzionamento delle attività dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
- assumere il personale, rispettando il rapporto tra i soci volontari ed il personale dipendente;
- deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai Soci delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate a favore dell'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo cessano dalla loro carica, per dimissioni, per assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni consecutive e per cause di legge. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri il C.D. provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti nelle ultime votazioni e restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci elettiva. Allorché tale graduatoria fosse esaurita o inesistente il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche in collegamento audio-video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'o.d.g..

ART. 21

(Cessazione degli Amministratori)

L'Amministratore che rinuncia al mandato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo qualora esistente.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

ART. 22

(Sostituzione degli Amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare irreversibilmente uno o più Amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Allorché tale graduatoria fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.



ART. 23

(Divieto di concorrenza)

Gli Amministratori non possono assumere la stessa qualifica in organismi simili, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo preventiva autorizzazione, concessa dall'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 24

(Conflitti di interessi)

L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione, deve darne notizia agli altri Amministratori e al Sindaco Unico, qualora esistente e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso di inosservanza l'Amministratore risponde delle perdite che siano derivate all'Associazione nel compimento dell'operazione.

Art. 25

(Responsabilità verso l'Associazione)

Gli Amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza di mandato e sono solidamente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più Amministratori.

In ogni caso gli Amministratori sono solidamente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedire il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni degli Amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Sindaco Unico.

ART. 26

(Azione associativa di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea. La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione di discussione del bilancio anche se non è indicata all'ordine del giorno e con la maggioranza qualificata dei due terzi.

La dichiarazione di responsabilità comporta la revoca del mandato affidato agli Amministratori contro cui è proposta. In questo caso l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

L'Associazione può rinunciare all'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza che rappresenti almeno un terzo degli associati.

ART. 27

(Responsabilità verso i creditori dell'Associazione)

Gli Amministratori rispondono verso i creditori dell'Associazione per gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio associativo.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio dell'Associazione risulta insufficiente al soddisfacimento di loro crediti.

La rinuncia dell'azione da parte dell'Associazione non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori.

ART. 28

(Azione individuale dell'associato e del terzo)

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo associato o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli Amministratori.

ART. 29

(Organo di Controllo)

Nei casi di obbligatorietà previsti dalla Legge, l'organo di controllo e revisione è composto da un Sindaco Unico che deve essere anche Revisore Legale, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Nel caso di scelta volontaria, non imposta dalla Legge, l'Associazione può nominare anche solo un Revisore Legale.

ART. 30

(Cause di ineleggibilità e di deontabilecadenza)

Non può essere eletto alla carica di Sindaco Unico e/o Revisore Legale e, se eletto, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero il coniuge, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il terzo grado.

ART. 31

(Nomina e cessazione dall'ufficio)

Il Sindaco Unico e/o Revisore Legale è nominato dall'Assemblea dei Soci. Resta in carica per due esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco Unico e/o Revisore Legale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo è stato ricostituito. Il Sindaco Unico e/o Revisore Legale è rieleggibile.

ART. 32

(Doveri del Sindaco Unico e del Revisore Legale)

Il Sindaco Unico deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo, dello Statuto e del regolamento interno dell'Associazione e accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Sindaco Unico deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

Il Sindaco Unico può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di tutti gli accertamenti eseguiti, deve farsi constare sul libro dei Sindaci.

Il Revisore Legale svolge le funzioni di revisione previste dalla normativa vigente e rimette all'Assemblea dei Soci apposita relazione dell'attività svolta con le proprie considerazioni e attestazioni circa il bilancio di esercizio.

Nei casi obbligatori previsti dalla normativa il Sindaco Unico svolge altresì la funzione di Revisore Legale.

ART. 33

(Intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea)

Il Sindaco Unico deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Sindaco Unico che non assiste senza giustificato motivo alle Assemblee o a due riunioni del Consiglio Direttivo decade dall'ufficio.

ART. 34

(Responsabilità)

Il Sindaco Unico deve adempiere il proprio dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

Egli è solidamente responsabile con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità degli obblighi della propria carica.

ART. 35

(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica due anni ed è rieleggibile;
- b) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e garantisce l'esecuzione delle delibere;
- d) esegue pagamenti e incassi e può accettare donazioni, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo; rilasciando liberatorie e quietanze;
- e) in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) in caso di assenza e/o di impedimento le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
- g) per l'esercizio delle funzioni amministrative e contabili, può delegare persone componenti il Consiglio Direttivo o persone di sua fiducia;
- h) può stipulare previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, convenzioni o accordi con privati, Enti pubblici, Enti locali e del Terzo Settore.

ART. 36

(Libri associativi obbligatori)

L'Associazione deve tenere:

- 1) un libro degli associati con tutti i dati necessari ad accertare l'esatta identità dell'associato;
- 2) un libro dei volontari attivi non occasionali;
- 3) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 5) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Sindaco Unico, qualora esistente;
- 6) i libri contabili necessari ad una corretta amministrazione e previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e civile.

Tutti i libri prima di essere messi in uso devono essere sottoposti alla vidimazione secondo le norme di legge e con le procedure in esse previste.

Tutte le scritture devono essere conservate almeno dieci anni dalla data dell'ultima registrazione in esso effettuata.

ART. 37

(Diritto di ispezione dei libri associativi)

Gli associati hanno diritto di esaminare il libro soci, il libro dei volontari, il libro verbale dell'assemblea dei soci e il libro verbale del Sindaco Unico e ottenere estratti a proprie spese.

ART. 38

(Redazione del Bilancio)

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e/o il Bilancio Sociale e/o il Rendiconto di Gestione con la Relazione di Missione qualora previsti dalle normative tempo per tempo vigenti.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio e la relazione di missione devono essere redatti in maniera che risultino:

- a) contributi volontari degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dallo Stato o da Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati a di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi da Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) liberalità;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) altre entrate comunque riconducibili art. 5 della legge quadro sul volontariato n. 266/91.

ART. 39

(Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una Relazione di Missione degli Amministratori sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato.

Il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Sindaco Unico e/o Revisore almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la discussione in Assemblea.

Il bilancio deve essere anche corredato da una relazione del Sindaco Unico e/o Revisore il quale riferirà sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità nonché sul suo funzionamento e sulle adunanze che sono state effettuate nel corso dell'esercizio.

ART. 40

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è composto da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi da privati;
- c) contributi dallo Stato o da Enti e Istituzioni pubbliche e socio sanitarie finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi da Organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) liberalità;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale;
- j) entrate e proventi relativi allo svolgimento delle attività diverse;
- k) entrate e proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi della normativa vigente.



ART. 41
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, a mente degli artt. 12 e 13 del presente Statuto, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo che sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 qualora attivato e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo ambito o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 42
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, saranno applicate le disposizioni di legge in materia, tempo per tempo vigenti.

IL PRESIDENTE
ADRIANA DI PAOLO

Adriana Di Paolo

